X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1900

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PIRO, GRILLO, SERRENTINO, ROMITA, RUBINACCI, COLUCCI, ROSINI, VISCO, CERUTI, D'AMATO LUIGI

Presentata il 18 novembre 1987

Modifiche ed integrazioni alla legge 9 aprile 1986, n. 97, recante disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi

Onorevoli Colleghi! — La legge 9 aprile 1986, n. 97, ha fissato, quale imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni di veicoli adattati ad invalidi, titolari di patente F per ridotte o impedite capacità motorie, un'aliquota del 2 per cento anziché del 18 per cento, subordinando la concessione a due condizioni:

possesso della patente F per ridotte o impedite capacità motorie;

adattamento dei comandi di guida dell'autoveicolo alla specifica minorazione dell'invalido.

Il Parlamento nella IX legislatura ha impostato con il succitato provvedimento il problema dell'inserimento sociale degli handicappati gravi. Le commissioni si menti dell'iter legislativo e al pericolo di

sono soffermate con particolare attenzione sugli impedimenti posti nella normale vita di relazione di questi soggetti, dalle barriere architettoniche alle carenze nel settore dei trasporti. Hanno unanimemente riconosciuto che la legge n. 97 del 1986 costituisce un primo passo di un lungo cammino, se si vuole affrontare con serietà e compiutezza l'eliminazione dei molti fattori di emarginazione, che ancora avviliscono tanti cittadini.

Le molte voci che si erano levate nel tentativo di ampliare la portata della legge, proponendo l'estensione della facilitazione a tutti i possessori del contrassegno di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 834, hanno dovuto cedere purtroppo alla necessità di evitare allungamenti dell'*iter* legislativo e al pericolo di

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

cadere in una concessione indiscriminata o generalizzata. Si è dato origine in tal modo ad una legge incompleta che esclude dalla facilitazione proprio i più svantaggiati, e cioè quei portatori di handicap che sono impossibilitati a conseguire la patente di guida di tipo F: praticamente i « minori » e quella fascia di adulti con i più rilevanti handicap motori e psichici, quali spastici, amputati degli arti superiori, tetraplegici e mentali gravi, tutti comunque impossibilitati all'accesso al mezzo pubblico.

Purtroppo si tratta di una grave lacuna, forse inevitabile in un primo approccio con un settore fino ad oggi tra-

scurato, e in cui molto è ancora da fare. Si impone pertanto l'estensione del provvedimento anche ai più gravi handicappati motori e psichici impossibilitati all'accesso ai mezzi di pubblico trasporto, specialmente se impediti al conseguimento della patente, che siano proprietari del veicolo. Il provvedimento deve estendersi anche ai genitori dei minori handicappati che rientrano nelle situazioni sopra menzionate. Con questa estensione, si adempie agli impegni assunti in tutte le sedi ed ai più alti livelli, affinché i principi di integrazione sociale, promossi dalle forze politiche e sociali, possano realizzarsi in maniera sempre più completa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

- 1. Il titolo della legge 9 aprile 1986, n. 97, è sostituito dal seguente:
- « Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi, acquistati da invalidi, dai genitori o da chi ne fa le veci, nel caso di minore invalido, impossibilitati all'accesso al mezzo pubblico a causa di handicap motori o psichici ».

ART. 2.

- 1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, è sostituito dal seguente:
- « Dal 1º gennaio 1988 le cessioni e le importazioni di veicoli di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2500 centimetri cubici, se con motore *Diesel*, acquistati da invalidi titolari di patente F o comunque impossibilitati al conseguimento di detta patente F per gravi *handicap* fisici e psichici e, nel caso di invalidi minori, dal genitore o da chi ne fa le veci, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento ».